

Zeitschrift:	Rivista Militare Ticinese
Herausgeber:	Amministrazione RMSI
Band:	16 (1944)
Heft:	6
 Artikel:	Assicurazione personale contro la responsabilità civile
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-242785

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

truppe combattenti alle misure di protezione contro gli aeroplani. Tuttavia, la loro organizzazione più pesante e estesa costituisce uno degli obiettivi principali dell'aviazione tattica.

Lo stesso dicasì per quel che concerne i P. C. che, in generale, sono scoperti grazie all'accumulazione di veicoli, al fatto che vi convergono molte linee telefoniche mal mascherate, all'arrivo di numerose staffette che non prendono le misure di precauzione necessarie contro la vista dall'alto.

Se l'attacco aereo è rapidissimo e molto concentrato, esso ha tuttavia il vantaggio d'essere, molto spesso, di corta durata. Per cui, le truppe attaccate diminuiranno considerevolmente l'efficacia del tiro dell'aggressore aereo disperdendosi in fretta e cercando le coperture più vicine o, mancando queste, buttandosi a terra. Non appena passato l'attacco solo una truppa che sia veramente nelle mani del suo capo e che abbia esercitato sovente questa manovra potrà essere riunita senza grande perdita di tempo o continuare la sua marcia in un brevissimo spazio di tempo.

Assicurazione personale contro la responsabilità civile

Il comitato centrale della società svizzera degli ufficiali, preoccupato per le conseguenze dell'art. 29 dell'O. M. 1907 e dell'art. 16 della legge federale sull'assicurazione militare contro malattie ed infortuni del 1901-27, raccomanda ai soci la conclusione di un'assicurazione personale contro la responsabilità civile.

Trattative condotte in tale senso sono sfociate in una proposta di un contratto di assicurazione, ritenuto che il numero dei proponenti sia rilevante.

Le condizioni sono le seguenti:

Il contratto si estende alla responsabilità civile legale dello stipulante nell'esercizio delle sue funzioni durante il servizio militare svizzero in tempo di pace, ossia fintantochè tutto o parte dell'esercito svizzero non si trovi in conflitto con nemici interni od esterni. Questa copertura è concessa in base alle disposizioni della legge federale del 12.4.07 sull'Organizzazione militare della Confederazione svizzera (segnatamente art. 29) dell'ordinanza 29.3.40, dell'art. 16 della legge federale del 28.6.1901 sull'assicurazione dei militari contro le malattie e gli infortuni e dell'art. 41 ss. del Codice delle Obbligazioni.

L'assicurazione copre l'assicurato, nel quadro delle condizioni e prestazioni esistenti, contro le richieste di indennità, che potrebbero essere presentate da parte della Confederazione, dell'assicurazione militare o da parte del danneggiato all'assicurato nella sua qualità di ufficiale svizzero, per un sinistro del quale è responsabile e che ha provocato il ferimento o l'uccisione di persone civili o militari, o che ha danneggiato la proprietà altrui. Questa copertura non vale solamente per i sinistri provocati dall'assicurato, ma anche per quelli dovuti a errore, trascuratezza o ad ordini errati.

Per quanto concerne i danneggiati, è da notare che in base alle C. G. sono coperti solamente i danni accidentali. I danni alle colture, prevedibili e spesso inevitabili, causati, p. e. dall'assicurato che, nella sua qualità di comandante di un distaccamento, ordina a questo il passaggio attraverso un giardino o su terreno coltivato, non sono coperti dall'assicurazione.

Per i sinistri provocati dall'assicurato stesso in occasione della partecipazione a gare, l'assicurazione non è tenuta a rispondere: per contro, è coperta la sua responsabilità civile quale Cdt. di gare militari.

Sono senz'altro inclusi nell'assicurazione i corsi di montagna, di sci, quelli per minatori, pionieri ed i corsi gas.

Sono escluse per contro le conseguenze di sinistri aviatori o causati con veicoli a motore.

Prestazioni d'assicurazione:

Fr. 100.000.— complessivamente per ogni sinistro

Fr. 30.000.— per ogni vittima

Fr. 10.000.— per danni materiali, per ogni sinistro.

I primi Fr. 10.— sono a carico dell'assicurato.

Premio annuale Fr. 8.—

Va osservato che le esperienze di questi ultimi tempi hanno dimostrato che una simile azione di regresso è quasi catastrofica per i militi che ne sono colpiti.

Per chi fosse già in possesso di una polizza responsabilità civile, devesi prevedere l'aumento modico del premio in ragione di Fr. 3.— annui per un contratto di 10 anni e di Fr. 3.50 annui circa per un contratto di 5 anni.

In tal caso tale circostanza, con tutti i dettagli, potrà essere indicata in sede d'adesione.

Ci preme far conoscere ancora l'opinione della società degli ufficiali di Zurigo, come emerge da una circolare diramata ai propri soci:

„Prevenire gl'infortuni è indubbiamente un dovere per ogni ufficiale. Tuttavia, durante il servizio attivo e quello d'istruzione si verificano continuamente delle disgrazie accidentali. La rete delle prescrizioni e degli ordini emanati allo scopo di prevenirle è tuttavia così fitta che un legale trova sempre il modo di individuare un colpevole.

Di conseguenza, accade spesso che ottimi ufficiali, che non temono di assumersi delle responsabilità, sono chiamati davanti alla giustizia militare. Una sentenza di questa non ha come conseguenza unica la pu-

nizione, ma espone il condannato all'azione di regresso dell'assicurazione militare.

Inoltre, v'è da contare sulle pretese dell'infortunato o dei suoi eredi. Queste pretese possono ascendere a parecchie migliaia di franchi e, spesso, pregiudicare l'esistenza economica dell'ufficiale che non esita di assumersi le proprie responsabilità. L'azione di regresso dell'assicurazione militare e le pretese avanzate dai danneggiati, rimangono anche quando, da parte del Tribunale militare, non viene pronunciata una condanna, oppure non viene comminata che una punizione disciplinare.

L'assicurazione non è solamente una protezione della responsabilità dell'ufficiale, ma anche una protezione delle vittime delle disgrazie accidentali, poichè le richieste di risarcimento di danni non possono servire quando il loro ammontare supera le disponibilità finanziarie del responsabile".

Da ultimo riportiamo gli articoli di legge che si riferiscono alla materia in esame:

O. M. Art. 29 — La Confederazione ha diritto di regresso contro gli autori dell'infortunio o dei danni alla proprietà altrui se risulta provata la loro colpa.

L. A. M. Art. 16 — Contro il terzo tenuto a rifondere i danni in relazione a malattia od infortunio da lui causati, l'assicurazione militare subentra all'assicurato nella pretesa dei danni dell'assicurato fino alla concorrenza dell'importo da essa dovuto.

Rubrica dello sport militare

V, Staffetta invernale

Siamo ormai abituati, da qualche anno, — da quando cioè la guerra impegna all'estero forze immani in un immenso conflitto e da noi tiene desta l'opinione generale — a salutare, nella seconda metà dell'inverno, una manifestazioni militare sportiva che, nel nostro cantone, è ormai diventata una bella tradizione. Si tratta della staffetta invernale del Circolo degli Ufficiali di Bellinzona che, organizzata per la prima volta nel 1941, vede il 28 gennaio di quest'anno la sua quinta edizione.

La staffetta invernale di quest'anno si presenta, nelle sue linee generali, come fu sempre organizzata negli anni precedenti. Il messaggio sarà portato, anche quest'anno, dalla Capitale fino al Gesero dagli alpinisti e dagli sciatori e di lassù, a traverso la Valle Morobbia, sciatori, alpinisti,